

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità "Codice del Terzo settore" o "CTS"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "Centro Studi Piemontesi Ente del Terzo Settore" detta anche "Ca dë Studi Piemontëis Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, " Centro Studi Piemontesi - ETS" detta anche "Ca dë Studi Piemontëis ETS", senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (di seguito per brevità l'"Associazione").

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

3. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo " ETS" solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS").

Articolo 2 – Natura, scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione persegue il seguente scopo: la promozione della cultura piemontese in ogni sua manifestazione, sia con l'azione diretta, sia appoggiando iniziative affini.

3. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte, con sguardo internazionale e attenzione agli antichi Stati Sabaudi, anche in collaborazione con istituti europei e italiani aventi analoghe finalità.

Articolo 3 – Attività di interesse generale e attività diverse, strumentali e secondarie

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo Settore.

In generale, l'attività della Associazione è volta alla valorizzazione della civiltà del Piemonte e del territorio di quelli che furono gli Stati sabaudi nella più ampia accezione disciplinare, culturale, morale e territoriale.

In particolare, l'attività istituzionale dell'Associazione si caratterizza per l'impegno scientifico volto a promuovere lo studio della vita e della cultura piemontese in ogni loro manifestazione, anche attraverso la pubblicazione di collane editoriali, di testi e della

rivista “Studi Piemontesi”, rassegna di studi interdisciplinari.

2. In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività di interesse generale indicate al comma 1 che precede. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, CTS. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo che ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del CTS.

3. L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

L’Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Articolo 4 - Durata

L’Associazione ha durata indeterminata, salvo eventuale scioglimento anticipato deliberato dall’Assemblea.

Articolo 5 – Patrimonio dell’Associazione – entrate - divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili, che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
- dalle quote annuali versate dai Soci;
- da eventuali donazioni o elargizioni da parte di Enti o persone.

Sull’impiego e destinazione di detti proventi decide il Consiglio Direttivo e le sue decisioni devono essere approvate dall’Assemblea in sede di bilancio preventivo o d’esercizio.

2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 6 – Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci gli studiosi, gli Enti e più in generale tutti coloro che si interessano di tematiche culturali piemontesi, i quali ne facciano domanda al Consiglio Direttivo.

2. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Socio.

Articolo 7 – Quota Sociale

1. I Soci devono corrispondere la quota associativa annuale, nell'importo stabilito dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 8 – Ammissione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per

motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

2. L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda scritta di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione e la normativa di riferimento.

3. La richiesta di ammissione da parte di un Ente deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultimo e deve contenere la designazione di un delegato che rappresenti l'ente in seno all'Associazione stessa.

4. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, a cui detta domanda va indirizzata. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera nella prima adunanza successiva. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

Articolo 9 – Cessazione della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o, nel caso in cui il socio sia un Ente, per estinzione.

2. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualifica di Socio. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

3. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- si sia reso inadempiente rispetto al pagamento della quota associativa annuale;
- per altri gravi motivi.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Socio dal momento della ricezione della comunicazione di esclusione. Il Socio del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

4. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Il

Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

5. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutte le categorie di Soci, qualora previste, godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione.

2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

3. I Soci sono tenuti:

- all'osservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, ove previsti, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Articolo 11 – Organi e cariche dell'Associazione

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;

- l’Organo di Controllo, ove nominato;
- il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Presidente;
- il Presidente onorario, ove nominato;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Direttore, ove nominato.

Articolo 12 – Assemblea

1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L’Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, ove necessario per legge, l’Organo di controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;
- può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo, il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, ove necessario per legge;
- delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
- approva e, se del caso, modifica un eventuale regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant’altro ad essa demandato dalla legge, dal presente statuto e dal Consiglio Direttivo;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, in ogni caso, quando venga ritenuto necessario od opportuno dal Presidente o quando venga richiesto da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci o da almeno due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea è convocata, nel rispetto della vigente normativa e degli orientamenti dottrinali, dal Presidente o dal Vice Presidente. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Soci per lettera o posta elettronica o fax almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, nonché della materia da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione deve essere prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

5. L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

6. Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

7. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, a maggioranza di voti; in seconda convocazione delibera validamente, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la

devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

8. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e da un segretario all'uopo nominato, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 7 a 11, nominati, previa determinazione del numero, dall'Assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto.

2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Soci ovvero che sono indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono anche immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

4. I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo settore.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, l'Assemblea procederà senza indugio alla sua sostituzione.

6. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente. Qualora abbiano a rendersi vacanti la Presidenza e la Vice Presidenza, le funzioni relative

vengono affidate al Consigliere più anziano di età in carica. Sarà suo compito provvedere, entro il più breve tempo possibile, alla convocazione dell'Assemblea per la reintegrazione del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo designa altresì tra i propri membri il Tesoriere.

8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore determinandone i poteri e la remunerazione.

9. Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere, potenziare e coordinare tutte le attività dell'Associazione ai fini del raggiungimento dello scopo associativo.

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente nonché al Tesoriere.

Esso delibera, inoltre, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione della Associazione, nonché sulle modifiche dello statuto, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione di competenza dell'Assemblea.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato, nel rispetto della vigente normativa e degli orientamenti dottrinali, dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

12. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

13. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, fatto salvo quanto infra previsto, sono richieste la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente.

14. Per modificare il presente statuto nonché per deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione occorrono la presenza di tre quarti dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal presidente della riunione e da un segretario all'uopo nominato.

16. Per speciali competenze il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi per un tempo determinato anche a Soci estranei al Consiglio.

Articolo 14 – Regolamento

Il Consiglio Direttivo può emettere un regolamento interno che disciplina la vita amministrativa della Associazione. Il regolamento interno e le sue eventuali modifiche dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.

Articolo 15 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un Comitato Scientifico al quale può chiamare a far parte quelle persone, senza limite numerico, che per i loro studi e per l'apporto dato alla vita culturale del Piemonte offrano chiara indicazione di poter contribuire alla migliore realizzazione dei fini sociali.

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi, e può presentare al Consiglio Direttivo

proposte di iniziative.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, sarà facoltà del Comitato Scientifico cooptare nuovi membri. La cooptazione potrà essere ratificata formalmente o revocata in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico deve essere composto da almeno un membro del Consiglio Direttivo ed è presieduto da un membro dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato, fra i suoi membri, dal Consiglio Direttivo ed è il Presidente dell'Associazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio. Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

3. Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno, nel rispetto della vigente normativa e degli orientamenti dottrinali;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ai rapporti con gli Enti pubblici e privati.

4. Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 - Presidente onorario

L'Assemblea ha la facoltà di nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario dell'Associazione, designando a tale carica persona di sicura eminenza nel campo della vita culturale della Regione.

Articolo 18 - Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, provvede alla redazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, del bilancio sociale.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Articolo 19 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri e il presidente è nominato dall'Assemblea.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale, ove necessario per legge, dà atto degli esiti

del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

6. I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

Articolo 20 – Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è immediatamente rieleggibile, salvo i limiti di legge.

3. Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea nomina altresì per tre esercizi, e con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, tre Probiviri, ai quali il Consiglio Direttivo potrà affidare l'esame delle questioni morali e chiedere un parere in merito alle questioni disciplinari eventualmente insorgenti fra i Soci.

Articolo 22 - Gratuità delle cariche

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 23 – Bilancio preventivo e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che l'associazione deve svolgere nel successivo anno.
3. I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
4. Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Dopo l'approvazione, l'Associazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo settore.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, CTS.

Articolo 24 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale, il quale deve essere approvato dall'Assemblea nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25 - Libri sociali obbligatori

La Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo settore.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese del Socio.

Articolo 26 - Scioglimento

1. L'Assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 12, delibera lo scioglimento della Associazione. In tale sede l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso, stabilisce le modalità della liquidazione e detta le norme circa la devoluzione del patrimonio associativo.

2. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore – aventi scopi consimili, analoghi o complementari – individuati dall'Assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 27 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo settore.

Firmato:

Lodovico PASSERIN d'ENTREVES E COURMAYEUR

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di diciotto pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 21 novembre 2022, repertorio n. 29.702/7.718, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 29/11/2022 al n. 57626 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 29 novembre 2022